



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di luglio, ad Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di ufficio scolastico periferico,

T R A

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico Regionale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, ai sensi dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto collettivo decentrato concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l'anno scolastico 2017/2018

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

- 1) Il presente contratto, congiuntamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 21/06/2017 successivamente indicato CCNI, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto, compatibilmente con le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e dall'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015 individua i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
- 2) Il contratto ha validità per l'A.S. 2017/2018.
- 3) Il personale docente che intenda chiedere l'utilizzazione per le fattispecie non disciplinate dal sistema Polis, ma indicate e previste dal presente CCNR dovrà inoltrare domanda cartacea ai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali secondo quando indicato al successivo art. 7.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

Fra le fattispecie indicate e previste dal CCDD si evidenzia in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 5, in merito alle aree che insistono nel cratere sismico.

Art. 2
Quadro delle disponibilità

Si concorda di associare tra loro gli spezzoni orario, risultanti dalla rilevazione svolta dopo l'adeguamento dell' organico dell' autonomia alla situazione di fatto, formando il maggior numero di cattedre possibili organizzate al massimo su tre scuole in non più di due comuni, anche su ambiti diversi.

Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, si tiene conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art.2 comma 6 CCNI (che prevede "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore"), e che dovrà contenere:

1. i posti residuati dopo le operazioni di mobilità;
2. tutti i posti e gli spezzoni (anche inferiori a 6 ore) derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia alla situazione di fatto, compresi gli spezzoni della scuola primaria non assegnati nella fase di assegnazione dell'organico dell'autonomia;
3. tutti i posti di sostegno disponibili per un anno compresi i posti aggiuntivi e i posti in deroga autorizzati in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22/2/2010;
4. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza, dall'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, dalla mobilità intercompartimentale;
5. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residue, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica anche di ambito diverso. Nella costituzione di detti posti non si può superare l'orario settimanale previsto contrattualmente, salvo i casi individuati dall'ordinamento;
6. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
7. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 22/ A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
8. i posti di ufficio tecnico sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici, appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata a domanda, prioritariamente nell' ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell'ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio loro attribuito;
9. i posti di italiano L2;

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

10. i posti di lingua straniera della scuola primaria , costituiti nell'organico dell' autonomia, vacanti dopo i movimenti e quelli eventualmente istituiti in fase di adeguamento alle situazioni di fatto, compresi gli spezzoni orario;
 11. I posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche per i progetti di cui all'art. 1, comma 65 della legge 107/2015 e, esclusivamente per gli insegnanti teorico-pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
 12. gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale nella scuola primaria;
 13. sono altresì compresi nel quadro complessivo delle disponibilità le ore relative all'insegnamento della religione cattolica da destinare alle operazioni di mobilità dei docenti I.R.C.;
 14. qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
- Il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, sarà predisposto dagli Uffici Scolastici Territoriali e pubblicato sul sito web istituzionale il giorno prima di avviare le operazioni di utilizzazione.

Art. 3

Personale docente

Nei confronti del personale in esubero, che non sia stato possibile utilizzare nella classe di concorso di titolarità, anche su posto orario inferiore all'organico contrattualmente previsto si farà luogo – ove non sia possibile utilizzarlo a domanda su altro insegnamento per cui possieda l'abilitazione, compreso nel medesimo ambito disciplinare, o cui possa accedere sulla base del titolo posseduto – all'utilizzazione d'ufficio. Ove ciò comporti il diritto alla corresponsione di un più elevato trattamento economico, verrà riconosciuto il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.

L'utilizzazione a domanda su posti di sostegno dei docenti privi di titolo di specializzazione o che non stiano frequentando l'apposito corso, è subordinata all'impossibilità – in ambito provinciale – di coprire tali posti con personale – anche non di ruolo – provvisto del titolo di specializzazione.

In caso di constatata impossibilità di utilizzazione dei docenti tecnico – pratici senza sede nella medesima o altra classe di concorso si provvederà con motivati provvedimenti di utilizzo e puntuale informazione alle OO.SS. secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 17, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Art. 4

Personale docente I.R.C.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti I.R.C. sono effettuate – avuto riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi – d'intesa con l'ordinario diocesano competente, nel quadro delle disponibilità che sono comprensive di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli , Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, qualora i docenti non trovino la disponibilità di ore nella attuale sede di servizio, essi sono utilizzati per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi.

Art. 5
Personale educativo

Per le utilizzazioni del personale educativo saranno utilizzati i seguenti posti:

- a) posti eventualmente disponibili in ciascuna istituzione educativa;
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa.

Anche per il personale educativo, come per il personale docente, in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. Qualora presso le istituzioni educative esistano posti di organico disponibili, determinati dalla semiconvittualità, le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura di detti posti saranno disposte nei confronti di tutto il personale educativo prescindendo dal genere di appartenenza (maschile – femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. L'individuazione del personale in esubero va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate di cui all'art. 4ter della legge n. 333/2001, ferma restando "*... la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici ...*" che continua ad operare "*... ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile...*". Sarà inoltre garantita l'utilizzazione presso gli uffici dell'U.S.R per le Marche, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82.

Art. 6
Personale A.T.A.

Per le utilizzazioni del personale non docente saranno impiegati i seguenti posti:

- a) tutti i posti disponibili in organico;
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa, nonché quelli disponibili per concessione di part-time.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

Art. 7

Utilizzazione del Personale colpito dagli eventi sismici

7.1. - Ha diritto all'utilizzazione straordinaria il personale scolastico residente in comuni compresi nel cratere sismico, come definito dalla vigente normativa la cui abitazione sia divenuta inagibile o indisponibile per effetto del sisma.

- a) Laddove il personale docente, educativo ed A.T.A. colpito dagli eventi sismici **abbia titolo** all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del CCNI 21 giugno 2018 – all'interno di ciascuna delle fasi indicate nell'allegato 1 al CCNI 21 giugno 2017 – viene trattato con priorità rispetto a chi non sia stato colpito dagli eventi sismici.
- b) Laddove il personale docente ed educativo colpito dagli eventi sismici **non abbia titolo** all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del CCNI viene utilizzato a domanda ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del medesimo CCNI, nelle nuove fasi contraddistinte dall'uso di un avverbio numerale che si collocano – integrandola - all'interno della sequenza definita dall'allegato 1 del medesimo CCNI e precisamente:
 - 6 bis;
 - 12 bis;
 - 24 bis,
 - 34bis
 - 38bis

Il personale A.T.A., **non avente titolo all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2**, viene collocato al punto 4 bis della sequenza operativa di cui all'allegato 6.

7.2. Il personale di cui al comma 7.1, lettera a), dovrà integrare la domanda prodotta ai sensi del C.C.N.I. 21 giugno 2017 con l'autocertificazione attestante l'inagibilità della propria abitazione.

Il personale di cui al comma 7.1, lettera b), dovrà presentare la domanda di utilizzazione ai sensi del presente contratto esclusivamente con i modelli cartacei ministeriali allegando l'autocertificazione attestante l'inagibilità della propria abitazione.

L'autocertificazione e le domande cartacee dovranno essere prodotte ai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali entro le seguenti date:

- 26 luglio 2017 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;
- 2 agosto 2017 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- stessa data di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per il personale A.T.A.

Art. 8

Direttori Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Le sedi sottodimensionate saranno affidate in reggenza a DSGA titolari su scuole normodimensionate ai sensi dell'art. 19 commi 5, 5bis e 5ter del DL 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 e successive modificazioni.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

In ogni fase della sequenza delle operazioni a parità di precedenza, si terrà conto del maggior punteggio.

Per il conferimento delle reggenze, si procederà – **prioritariamente** - a domanda, attribuendo comunque priorità – **in caso di pluralità di aspiranti** - al DSGA che ha esercitato la reggenza nel corso dell'anno 2016/2017 ovvero in subordine nei decorsi anni scolastici, o – in ulteriore subordine- che sia stato in precedenza titolare della istituzione scolastica divenuta sottodimensionata; in ulteriore subordine, ad un DSGA titolare in scuola del medesimo comune.

Le operazioni di utilizzazione dei DSGA dovranno comunque essere ispirate alla massimizzazione del risparmio per l'erario.

Art. 9

Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Sui posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – siano essi vacanti o meramente disponibili - si procede come da art. 14 del CCNI 21 giugno 2017.

A tal fine, gli interessati, potranno produrre apposita istanza all'USR -Ufficio d'ambito territoriale competente per territorio, non oltre il 14 agosto 2017, dichiarando il possesso dei titoli sotto indicati:

1 - titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.

2 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio, in cui è stata svolta la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000);

3 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000);

4 - inclusione nelle graduatorie dei:

4.1. concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.2. concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.3. concorsi per soli titoli, trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124).

5 – diploma di laurea diverso da quello specifico, previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.;

6 - superamento della prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

7 – beneficiari della seconda posizione economica;

8 – inclusi nella graduatoria per l'attribuzione della seconda posizione economica.

Trova applicazione l'articolo 14, comma 8 dell'ipotesi di CCNI sottoscritta il 21 giugno 2017.

In questa fase, ai soli fini della scelta della sede, riservata ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, verrà confermata, se richiesta, la stessa scuola di servizio assegnata **nell'a.s. 2016/2017**.

I *“provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori”* non potranno essere adottati nei confronti del personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.N.L. 29.11.2007.

Per l'adozione dei *“provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori”*, si farà ricorso al personale graduato con il punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione. A parità di punteggio si terrà conto:

- dell'inserimento nelle graduatorie provinciali definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;
- in subordine, della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (compreso il servizio pre-ruolo)
- e, in ulteriore subordine, della minore età anagrafica.

		TABELLA di valutazione dei titoli per l'assegnazione della funzione di D.S.G.A.
LETTERA	PUNTI	TIPOLOGIA TITOLO
A	Punti 12	per uno dei titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.
B	Punti 2 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000).
C	Punti 0,20 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000). (*)
D	Punti 12 Per ogni titolo fino ad un massimo di punti 24 (max due titoli su tre)	Per ogni inclusione nelle graduatorie dei: <u>concorsi riservati</u> per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); <u>concorsi per titoli ed esami</u> (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); <u>Concorsi per soli titoli</u> , trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124). Per il superamento: - prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009
E	Punti 3	per il possesso di un diploma di laurea diverso da quello previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.
F	Punti 8	Beneficiari della seconda posizione economica
G	Punti 4	Inclusione nella graduatoria della seconda posizione economica

(*) si valuta il servizio prestato esclusivamente in scuole statali, anche alle dipendenze dell'Ente Locale.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ufficio II – Direzione Generale

Gli assistenti amministrativi che sostituiscono il D.S.G.A. per effetto del presente accordo sono sostituiti – ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio – con personale supplente e sono retribuiti ai sensi dell'art.146, lettera g), numero 7 del CCNL 29 novembre 2007, come previsto dall'art.14 comma 7 del C.C.N.I. sottoscritto in data 23 agosto 2012.

Art. 10

Scambio di posto tra coniugi di personale docente, educativo ed A.T.A.

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria, potranno essere disposti eventuali scambi di posto tra coniugi, alla condizione che ambedue appartengano alla stessa classe di concorso o posto per il personale docente ed educativo o allo stesso profilo e qualifica per il personale A.T.A. Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso comune e provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra i posti di due diverse province le domande, congruamente documentate, vanno presentate entro il 2 agosto 2017 ad entrambi gli Uffici d'ambito territoriale interessati. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto. Nella domanda gli interessati dovranno indicare la rispettiva posizione di ruolo e il posto cui sono assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare la sede.

Art. 11

Informativa ex art. 1, comma 6, e art. 3, comma 6, C.C.N.I. 21 giugno 2017

a) L'Ufficio Scolastico Regionale, prima di avviare le operazioni, illustrerà, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità suddivise per provincia, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito web istituzionale.

Nel corso del suddetto incontro sarà definito il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche.

b) Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

c) L'Ufficio territorialmente competente pubblica sul sito web istituzionale il risultato delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria prima di dar corso alle corrispondenti operazioni di conferimento delle supplenze.

siglato: Filisetti, Ferri, Gargamelli, Bartolini, Mazzucchelli, Martano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio II – Direzione Generale

Art. 12
Controversie e reclami

Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, secondo le procedure descritte dall'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le norme contenute nell'articolo 20 del C.C.N.I. 21 giugno 2017.

Art. 13
Norme transitorie finali

Il presente contratto sarà divulgato da parte dell'U.S.R. per le Marche, a mezzo e-mail, a tutte le istituzioni scolastiche, della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del C.C.N.I. 21 giugno 2017 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

Art. 14
Durata ed efficacia

Gli effetti del presente contratto sono subordinati all'efficacia dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta in data 21 giugno 2017.

Ancona, 17 luglio 2017.

La delegazione di Parte pubblica

- Marco Ugo Filisetti	Direttore Generale	<u>f.to Marco Ugo Filisetti</u>
- Andrea Domenico Ferri	Dirigente Amministrativo	<u>f.to Andrea Domenico Ferri</u>

La delegazione di Parte sindacale

- Leonilde Gargamelli	FLC CGIL	<u>f.to Leonilde Gargamelli</u>
- Anna Bartolini	CISL SCUOLA	<u>f.to Anna Bartolini</u>
- Claudia Mazzucchelli	UIL SCUOLA	<u>f.to Claudia Mazzucchelli</u>
- Paola Martano	SNALS CONFSAL	<u>f.to Paola Martano</u>

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Si attesta che il presente documento è copia informatica dell'originale su supporto analogico formato da 9 (nove) pagine sottoscritto in forma autografa, conservato agli atti della MIUR.AOODRMA.REGISTRO_DECRETI.0000813.19-07-2017.
Ancona, 19 luglio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti